REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale
Servizio Affari Generali e Legali

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA ECOCOMPATIBILI SUDDIVISA IN LOTTI. DETERMINA A CONTRARRE N. 222 del 25.08.2011.

L'Ente Foreste della Sardegna, nell'ottica di conformarsi ai principi di salvaguardia dell'ambiente, aderisce al Green Pubblic Procurement e promuove la riduzione dell'impatto Ambientale attraverso l'utilizzo di beni eco-compatibili**.**

Art. 1

Amministrazione Aggiudicatrice

Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale - Servizio Affari Generali e Legali, viale Merello 86, 09123 Cagliari. P.IVA 02629780921. Tel 070/27991 - Fax 070/2799207 email: sariu@enteforestesardegna.it

Art.2

Oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di articoli di cancelleria come in dettaglio indicati nell'allegato B, occorrenti al regolare funzionamento degli uffici dell'Ente, per un importo complessivo pari a **euro 19.000,00 oltre IVA di legge**.

La fornitura è suddivisa nei seguenti lotti, aggiudicabili singolarmente:

- **Lotto A CIG 3186501FCB** (block notes, post-it, ecc.), per un importo a base d'asta di **€ 10.700,00 oltre IVA di legge**
- **Lotto B CIG 3186548697** (colla stich, nastro Dymo, ecc.), per un importo a base d'asta di **€ 4.800,00 oltre IVA di legge**
- **Lotto C CIG 3186575CDD** (pennarelli, penne, matite, ecc.), per un importo a base d'asta di **€ 3.500,00 oltre IVA di legge.**

L'operatore economico può presentare offerta per un singolo lotto o per più lotti, mediante un'unica busta e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

È facoltà della stazione valersi, ricorrendone presupposti di legge e regolamento, della richiesta di fornitura superiore a quella di contratto nella misura massima di un quinto della stessa.

La fornitura dovrà essere costituita dagli articoli descritti nell'allegato B predisposto per la presentazione dell'offerta.

Art. 3

Certificazione ambientale

La certificazione ambientale dei prodotti, salvo che la stessa sia espressamente *"non richiesta"*, è prevista a pena di *inammissibilità* dell'offerta e dovrà essere relativa ad uno dei seguenti marchi (o equivalenti) indicati a titolo esemplificativo**:**

- FSC, PEFC, Der Blauer Engel (o Blue Angel), Nordic Swan, Ecolabel Europeo.

La certificazione dovrà essere precisata dall'operatore economico nell'apposita colonna dell'allegato B.

Ai sensi dell'art. 68, commi 4, 5 e 6 del Dlgs n. 163/2006, la certificazione ambientale dovrà essere provata, ad eventuale richiesta dell'Ente, mediante documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, ovvero con altro mezzo ritenuto idoneo dall'Ente sulla base dei parametri richiesti dalla normativa comunitaria.

Gli articoli certificati dovranno riportare il logo dei marchi ambientali sul bene o sulla confezione.

La presenza di certificazione ambientale del produttore costituisce titolo di preferenza, secondo quanto precisato al successivo art. 7.

L'imballaggio in cartone dei prodotti offerti dovrà essere composto al 100% da fibre riciclate o riciclabili.

Art. 4

Documentazione di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato A modello per autocertificazione
- Allegato B Modello per l'offerta
- Allegato C Modello buste (**fac-simile** per offerte lotto B)

Art. 5

Offerte e modalità di presentazione

L'operatore economico che intenda partecipare alla gara dovrà, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altro soggetto che produca nel contesto idonea procura.

L'offerta, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà indicare l'elezione di domicilio, numero di fax ed indirizzo mail per le comunicazioni concernenti la presente gara ed essere composta come appresso dettagliato:

1) un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo e la sede dell'operatore, nonché la dicitura **"gara per fornitura di cancelleria ecocompatibile".** Il plico al suo interno contenere:

a) una prima busta, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **"documentazione di gara",** all'interno della quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- autocertificazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta da uno dei soggetti indicati in principio del presente articolo come capaci alla sottoscrizione dell’offerta;
- copia di un valido documento di identità personale in corso di validità da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 445/2000;

b) una seconda busta anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **"offerta"** contenente le condizioni alle quali si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell’allegato “B” e l’eventuale documentazione tecnica attestante l’equivalenza delle certificazioni di cui al precedente art. 3.

c) una terza busta, da presentare solamente se intercorrono rapporti di controllo o collegamento (art. 2359 codice civile) con altre concorrenti partecipanti e già indicati nell’autocertificazione al punto 14, con dicitura “**giustificativi rapporti di collegamento**”.

L’offerta dovrà pervenire, nella modalità della consegna a mano o della spedizione postale, restando in tale ultima ipotesi ad esclusivo carico del mittente il ritardo di consegna, entro il non derogabile termine delle ore 12,00 del giorno 04.10.2011 decorso il quale non saranno ricevute e ammesse offerte neppure in modifica o sostituzione d’altre già consegnate.

Le offerte dovranno pervenire a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – Direzione Generale - viale Merello n.86 - 09123 CAGLIARI**.** Non saranno accettate offerte condizionate, indeterminate o per articoli non conformi a quanto indicato.

L’offerta deve essere in regola con l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art. 6
Procedura di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà attraverso l’esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs n. 163/2006 e dell’art. 20, comma 1, del “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia” dell’Ente Foreste della Sardegna.

L’Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta.

Art. 7
Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in ragione di ogni singolo lotto ed in favore dell’operatore che per lo stesso offrirà il prezzo più basso.

La presenza di certificazione ambientale del produttore, quale UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001:2000, costituisce titolo di preferenza in caso di parità del prezzo proposto per il lotto considerato. In caso di ulteriore parità si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'operatore dovrà indicare sull'apposito modulo fornito dall'Amministrazione "allegato B" il prezzo per lotto al netto dell'IVA di legge, al quale s'impegna ad effettuare la fornitura. Il prezzo offerto dovrà essere indicato sia in lettere che in cifre ed in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per l'Ente

Art. 8

Anomalia dell'offerta

Ai sensi dell'art. 86 del d. lgs n. 163/2006 la stazione appaltante valuterà la congruità dell'offerta, che in base ai criteri di cui allo stesso articolo appaia anormalmente bassa.

Art. 9

Validità dell'offerta

Le offerte vincolano l'operatore per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Art. 10

Requisiti e Capacità dei concorrenti

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006, nonché dei soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 163/2006, in possesso dei relativi requisiti.

L'operatore economico deve possedere tutti i requisiti riportati nel modello di autocertificazione (All. "A") e, con riferimento ai requisiti personali, i suoi amministratori con poteri di rappresentanza non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.Lgs. n. 163/2006.

Art. 11

Partecipazione di RTI e Consorzi

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art 37 del D.lgs. 163/2006.

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla

normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi stabili devono obbligatoriamente indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l'esclusione del consorzio e consorziato. I RTI, i consorzi ordinari costituiti prima della gara ed i GEIE devono rendere le seguenti dichiarazioni:

a) i RTI devono rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art 38 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito al mandatario, prima della presentazione dell'offerta, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del d.lgs 163/2006;

b) i consorzi ordinari o i GEIE, devono rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportando nella stessa i dati dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE;

I RTI, i consorzi ordinari non ancora costituiti e i GEIE da costituire devono rendere una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE s'impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del d.lgs n. 163/2006;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs 163/2006;

Tale dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma fatta eccezione per i non esecutori.

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara delle imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza.

Non è altresì ammessa la partecipazione separata di ATI e di imprese ad esse aderenti.

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ai sensi dell'art. 37, c. 9, del d.lgs 163/2006.

Art. 12

Garanzie

Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente.

Art. 13

Seduta di gara

La gara sarà dichiarata aperta alle ore 10.00 del primo giorno feriale successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna sita in viale Merello n.86 a Cagliari.

La seduta di gara è pubblica. Potranno, tuttavia, intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni esclusivamente i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.

La stazione procederà nel seguente modo:

1) verifica della data di ricezione dei plichi entro i termini di cui all'art. 5 e della loro integrità;

2) apertura delle buste che hanno superato il controllo di cui al punto 1 e conseguente verifica delle buste contenenti la documentazione di gara e l'offerta economica;

3) apertura delle buste contenenti la documentazione di gara, constatazione della presenza di tutti i documenti richiesti e verifica della loro regolarità;

4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche e rilevazione dei prezzi offerti;

5) apertura dell'ulteriore busta, ove pervenuta, come indicato alla lettera c dell'art. 5;

6) formazione della graduatoria delle migliori offerte, aggiudicazione provvisoria in favore della prima classificata ed eventuale indicazione di quelle da sottoporre a procedimento di verifica.

In caso di irregolarità formali, non inficianti la par condicio tra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, per iscritto, via fax o via e-mail a completare o a fornire i chiarimenti opportuni nei limiti di cui all'art. 46 del d.lgs.163/06.

Art. 14

Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante, concluse le operazioni di gara, si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all'esclusione della concorrente dalla gara e, ricorrendone i presupposti, alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e ad una nuova aggiudicazione.

Art. 15

Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato previo accertamento della costituzione della garanzia definitiva. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 16

Obblighi di tracciabilità dei pagamenti

In applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

La citata clausola dovrà essere contenuta, a pena di nullità, anche negli eventuali contratti di subappalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per la provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 comporta, inoltre, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 17

Termini e modalità di consegna

Luogo della fornitura è Ente Foreste della Sardegna, Direzione Generale, sede in Cagliari viale Merello 86.

La fornitura sarà adempiuta in modalità franco destino con ogni onere e rischio della consegna in carico al fornitore.

Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera d'ordine con la quale l'Amministrazione ordina l'esecuzione della fornitura. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

Pertanto, la stazione appaltante verificherà, tramite dipendenti incaricati, la completezza delle bolle all'atto di consegna, anche riguardo ai dati sopra esposti.

Qualora, per cause di forza maggiore la fornitura risulti non eseguibile, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione precisando gli inconvenienti che ne impediscono la corretta esecuzione.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'art. 19 del presente disciplinare.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 2 giorni dal suo verificarsi. Il protrarsi del ritardo per più di cinque giorni dal venir meno della causa di forza maggiore o, permanendo la stessa, per più di trenta giorni dalla ricezione dell'ordinativo potrà comportare la risoluzione contrattuale ed, in caso di ritardi non giustificati, l'incameramento della cauzione, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

Art. 18

Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture potranno essere presentate solo per i prodotti positivamente collaudati, le stesse dovranno riportare il codice CIG del lotto.

Il corrispettivo dovuto sulla base delle ordinazioni sarà liquidato entro 30 giorni dalla data del collaudo positivo ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura redatta secondo la normativa in vigore. L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi i suddetti termini.

L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state

contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, fino a che quest'ultima non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 19

Penalità nell'esecuzione

L'operatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta alle seguenti penalità:

- l' 1% dell'importo della fornitura per ogni decade di ritardo, in caso di ritardo nella consegna;
- l' 1% dell'importo della fornitura non conforme, in caso di carenze o difetti nella qualità dei beni forniti.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui si riferiscono. L'addebito delle penali potrà, altresì, essere effettuato su eventuali ulteriori crediti dell'impresa dipendenti da altri contratti stipulati con l'Ente.

In caso di assenza o insufficienza dei suddetti crediti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 20

Collaudo o certificato di regolare fornitura

Il collaudo avrà ad oggetto l'accertamento che i beni forniti presentino tutti i requisiti richiesti dal contratto e atti richiamati o allegati.

Il collaudo verrà eseguito nei luoghi dove è avvenuta la consegna entro 30 giorni dalla medesima da parte di dipendenti dell'amministrazione o, in difetto, di soggetti esterni all'uopo incaricati. Durante le operazioni di collaudo l'operatore economico può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'operatore economico è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'operatore economico a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'operatore economico.

Il buon esito del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'operatore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che, pur non emersi al momento del controllo, vengano in seguito accertati.

Art. 21

Risultati del collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed degli accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;
2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Le forniture risultanti difettose o in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti richiesti dal contratto e atti da esso richiamati o allegati, saranno rifiutate.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'operatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati in sede di collaudo entro 5 giorni dalla data del relativo verbale o, qualora lo stesso non abbia presenziato al collaudo, della lettera raccomandata con cui l'Amministrazione notifica il rifiuto della fornitura.

Potranno essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità, in quanto non perfettamente rispondenti alle prescrizioni tecniche o all'offerta presentata, con relativo obbligo del fornitore di conformare gli stessi alle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Art. 22

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce integralmente i prodotti forniti, per il periodo di garanzia indicato nell'offerta e comunque per un tempo non inferiore ai termini di legge, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, a decorrere dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

L'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo entro 15 giorni dalla data di notifica da parte dell'Amministrazione dei difetti riscontrati e dell'invito ad eliminarli. Qualora, trascorso il citato termine, l'operatore non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare ad altri i lavori necessari ad eliminare i difetti e le imperfezioni riscontrate, addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 23

Foro competente

Per ogni controversia che potrebbe insorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 24

Tutela dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento della procedura, nei limiti ed ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

I dati forniti e/o richiesti in base ad obblighi di legge ed unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale ed del suo mantenimento, saranno raccolti trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e di quanto disposto dalla normativa vigente. I concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 25

Chiarimenti

Eventuali chiarimenti o informazioni sulla presente gara potranno essere richiesti alla Dott.ssa Stefania Ariu, Tel. 070/2799287. Le richieste scritte dovranno essere trasmesse ai seguenti recapiti: Fax 070/27992987 - indirizzo e-mail sariu@enteforestesardegna.it . Si invitano, inoltre, gli operatori economici a visionare costantemente il sito dell'Ente http://www.sardegnaambiente.it/foreste/ per eventuali comunicazioni pubblicate circa la gara in argomento.

Art. 26

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. n. 5/2007, al D.Lgs n. 163/2006, nonché alle norme di Contabilità Generale dello Stato.